

**Decreto «Collegato alla Finanziaria
2016»**

**(D.L. n. 193/2016, convertito dalla
Legge n. 225/2016):**

**Sintesi principali modifiche in
ambito fiscale**



La soppressione di Equitalia (articoli 1 e 2)

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2017

- A seguito della soppressione delle società del gruppo Equitalia S.p.A. **l'attività di riscossione viene affidata alla nuova «Agenzia delle Entrate – Riscossione».**
- Il termine di cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia è stato differito al 30 giugno 2017 e, **a decorrere dal 1 luglio 2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto le attività di accertamento, riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società partecipate.**
- APPROFONDIMENTO B&P: <http://www.belluzzo.net/it/tax-legal/la-soppressione-di-equitalia-stabilita-con-il-recente-d-l-n-1932016/>



Introduzione Spesometro “trimestrale” (art. 4, co. 1)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2017 è stato introdotto l'obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, delle fatture d'acquisto, delle bollette doganali e delle note di variazione.
- Si deve effettuare l'invio telematico entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio, l'invio del primo trimestre è da effettuarsi entro il 31 maggio).
- L'invio dei dati dovrà effettuarsi in via analitica con riferimento a: (i) dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; (ii) data e numero della fattura; (iii) base imponibile, aliquota applicata, imposta; (iv) tipologia dell'operazione.
- E' previsto l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) con l'Agenzia delle Entrate.
- L'omesso o errato invio dei dati delle fatture viene sanzionato in misura pari a **2 Euro** per fattura, con un massimo di **1.000 Euro** per trimestre (la sanzione è ridotta a 1 Euro, entro il limite massimo di 500 Euro, per viene corretto entro 15 giorni dalla scadenza).



Invio trimestrale liquidazioni IVA (art. 4, co. 2)

- A decorrere dal periodo d'imposta 2017 è stato introdotto l'invio trimestrale delle **liquidazioni periodiche IVA** (mensili o trimestrali).
- Si deve effettuare l'**invio telematico entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre** (la comunicazione è da inviarsi anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito).
- È prevista l'**esclusione dall'obbligo di invio per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA** – ovvero i soggetti che effettuano solo operazioni esenti – o **soggetti non tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche** – come per i soggetti in regime dei minimi o forfetari.
- È previsto un particolare regime sanzionatorio: l'**omessa o errata comunicazione** viene **sanzionato con un importo da euro 500 a euro 2.000**, con la possibilità a euro 250 / 1.000 se l'invio viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.



Deposito IVA con disciplina aggiornata (art. 4, co. 7)

A decorrere **dal 1 aprile 2017** possono essere

- A. **introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia**, a prescindere dal fatto che l'operatore sia nazionale, europeo o extra-europeo

- B. A decorrere dalla medesima data, **in caso di estrazione** dal deposito IVA
 - **di qualsiasi bene, l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione, ma l'onere del versamento dell'imposta è a carico del gestore del deposito IVA** che dovrà, in quanto **solidamente responsabile** dell'imposta stessa, versarla in nome e per conto del predetto soggetto. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo all'estrazione a mezzo mod. F24 (è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali crediti)
 - **di beni «extraUE», solo dopo l'emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell'economia e finanze, l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione mediante l'emissione di autofattura** ex art 17, comma 2, DPR 633/72 e previa prestazione di apposita e **idonea garanzia** con le caratteristiche previste dal predetto Decreto



**Dichiarazione Integrativa con nuovi termini (art. 5,
co. 1 e 2)**

- Viene introdotta la possibilità di integrare la dichiarazione dei Redditi/Irap/770 entro il termine di accertamento (come disposto dall'articolo 43 del DPR 600/73) **per correggere errori ed omissioni sia «a favore» che «a sfavore» del contribuente.**
- Viene così **uniformato ed equiparato il termine di presentazione della dichiarazione integrativa «favore»** (precedentemente previsto solo se effettuato entro la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) **a quello della dichiarazione integrativa «a sfavore»** (termine previsto per l'accertamento).
- Nel caso di credito emergente dalla dichiarazione integrativa «a favore», **tale credito potrà ora essere utilizzato in compensazione** (con alcuni limiti indicati dalla stessa norma ovvero – per il credito emergente da dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la dichiarazione successiva – può essere compensato con debiti tributari maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione)

- Viene introdotta la possibilità di integrare la dichiarazione dei IVA entro il termine di accertamento (come disposto dall'articolo 57 del DPR 633/72) **per correggere errori ed omissioni sia «a favore» che «a sfavore» del contribuente.**

- Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa «a favore» può essere utilizzato:
 - Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata **entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**) può essere: **(i)** portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale; **(ii)** utilizzato in compensazione; **(iii)** chiesto a rimborso qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa nell'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

 - Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata **oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**, il credito risultante dalla dichiarazione «a favore» può essere: **(i)** utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successiva a quello di presentazione della stessa; **(ii)** chiesto a rimborso qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa nell'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa.



Definizione delle cartelle esattoriali (art. 6)

- È stata introdotta l'opportunità *una tantum* di **definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo**, pertanto risultano scontati integralmente nella definizione le somme dovute a titolo di **interessi di mora e di sanzioni**.
- Per perfezionare la definizione delle cartelle in oggetto è **necessario il pagamento integrale** (oppure in due rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo) delle somme: **(i)** affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi; **(ii)** maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
- La definizione è riconosciuta **per i carichi fiscali affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016**.
- Il soggetto che intenda avvalersi della definizione agevolata dovrà presentare un'**apposita dichiarazione** (utilizzando l'apposito **modello DA1** reperibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it) **entro il termine fissato per il 31 marzo 2017**.
- Sono escluse dalla definizione agevolata le somme iscritte a ruolo e riguardanti: **(i)** risorse proprie dell'Unione Europea; **(ii)** recupero degli aiuti di Stato; **(iii)** crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; **(iv)** multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; **(v)** altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali.



Voluntary Disclosure versione 2.0 (art. 7)

- È stata confermata la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**.
- APPROFONDIMENTO FOCUS B&P: <http://www.belluzzo.net/it/tax-legal/si-riaprono-i-termini-per-aderire-alla-procedura-di-voluntary-disclosure-novita-rispetto-alla-precedente-edizione-2/>
- Le **novità introdotte in sede di conversione** sono le seguenti: **(i)** se la collaborazione volontaria ha per oggetto contanti e valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti; **(ii)** non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale successivi al 2013; **(iii)** il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la nuova procedura di collaborazione volontaria internazionale (o viceversa).



Nuovi studi di settore (art. 7-bis)

- Al fine di trasformare gli studi di settore da strumento di accertamento a strumento di *compliance*, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore (D.L. 331/93 articolo 62-bis) e ai parametri (L. n. 546/95 articolo 3, co. 181-189) e, a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale** a cui vengono collegati dei regimi premiali per i contribuenti più affidabili.



**Semplificazioni fiscali – Nuove modalità di notifica
di avvisi, atti e cartelle (art. 7-quarter, co. 6-13)**

NUOVE MODALITÀ DI NOTIFICA DI AVVISI, ATTI E CARTELLE

Nuove modalità di notifica di avvisi, atti e cartelle

- È prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, **di effettuare a mezzo PEC la notifica degli avvisi, atti e cartelle** (all'indirizzo rintracciabile nell'Indice INI – PEC) a ditte individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi /elenchi.
- Le nuove modalità di notifica **si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017**. Per gli atti notificati fino al 30 giugno 2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.



Semplificazioni fiscali – Nuovi termini per il versamento delle imposte (art. 7-quarter, co. 19-20)

- Il versamento del saldo **IRPEF/IRAP** da parte di persone fisiche, società di persone, società semplici da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- Il versamento del saldo **IRES/IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo **IRES/IRAP** entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio.
- Rimane immutata la **facoltà di differire il pagamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%**.
- Il versamento del saldo **IVA** sarà da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione



Semplificazioni fiscali – Opzioni per la trasparenza e il consolidato (art. 7-quarter, co. 27-30)

- Per quanto riguarda l'opzione per aderire al regime di trasparenza fiscale (anche per Srl a ristretta base societaria) e di consolidato fiscale nazionale, **viene stabilito che l'accordo di trasparenza fiscale (o consolidato fiscale) si intende tacitamente rinnovato per almeno un triennio a meno che non sia revocato.**
- La disposizione in parola **si applica al termine di ciascun triennio.**
- E' stata modificata la durata del regime di **consolidato mondiale** e pertanto a seguito di modifica l'attuale regime dura 5 anni ed è irrevocabile. (con tacito rinnovo salvo revoca).
- Le predette novità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (**periodo d'imposta 2017**).



**Semplificazioni fiscali – Innalzamento della soglia
per il rimborso IVA (art. 7-quarter, co. 32)**

- Viene previsto l'innalzamento della **soglia al di sotto della quale non è richiesta la garanzia per il rimborso dell'IVA, che ora è pari ad Euro 30.000** (in precedenza era pari ad Euro 15.000)
- Inoltre, con la modifica all'articolo 38-bis, commi 3 e 4, DPR 633/72, viene stabilito che nel caso di un rimborso di IVA superiore alla soglia di Euro 30.000: **(i)** se prestata da soggetto «non a rischio», è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale IVA munita di apposito visto di conformità unitamente alla presentazione di dichiarazione di atto notorio che attesti la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva; **(ii)** se richiesto da un soggetto «a rischio», va prestata apposita garanzia.

RANKING & AWARDS


STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT

Belluzzo & Partners

Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.



FINALISTA
Studio dell'anno - Tax



- Belluzzo & Partners
- Bisozzi Nobili
- BonelliErede
- Chiomenti
- Di Tanno e Associati
- Dia Piper
- Facchini Rossi & Soci
- Legance
- Ludovici Piccone & Partners
- Macchi di Cellere Gangemi
- Maisto e Associati
- Pirola Pennuto Zeli & Associati
- Russo De Rosa Associati
- Studio Associato (KPMG)
- Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professionals



and confidential- Pratica N / Ptk n.



Le slides sono state predisposte dal team professionale che si occupa di Pianificazione Patrimoniale e sono il frutto del lavoro di gruppo e delle singole specifiche professionalità che arricchiscono le competenze di Belluzzo&Partners.

Il contenuto delle presenti slides è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati.

Per ogni ulteriore informazione e miglioramento saremo lieti di ricevere le vostre richieste direttamente via e mail a: studio@belluzzo.net

Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito www.belluzzo.net nel quale potete trovare lo web-magazine “Focus B&P Magazine” che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.



CONTACTS

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDRA

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



www.belluzzo.net